

Mario Tagliaferri – *Dott. Comm. R.L.*  
Matteo Zucca – *Dott. Comm. R.L.*  
Emanuele Serina – *Dott. Comm. R.L.*

Roberta Jacobone – *Rag. Comm. R.L.*  
Giacomo Dall'Aglio – *Dott. Comm. R.L.*  
Rina Chiesa – *Dott. Comm. R.L.*  
Stefania Serina – *Dott. Comm. R.L.*  
Andrea Rizzi – *Dott. Comm.*  
Matteo Riboldi – *Dott.*

***Of counsel LEXIS***

Matteo Di Nunzio – *Rag. Comm. – R.L.*

Franco Tagliaferri – *Avvocato*  
Luisa Sangiovanni – *Avvocato*  
Beatrice Buzzella – *Avvocato*  
Silvio Duse – *Avvocato*  
Marta Bolzani – *Avvocato*  
Mario Baroni – *Avvocato*  
Stefania Ridolfo – *Avvocato*  
[www.legal-ita.eu](http://www.legal-ita.eu)

Spettabili Clienti  
Loro Sedi

Crema, 11 gennaio 2018

---

***Circolare n. 1/2018 – Termini brevi per la detrazione Iva***

---

In riferimento alla prossima liquidazione dell'iva del mese di dicembre (o del quarto trimestre) 2017, si rende opportuno riepilogare i **nuovi termini per la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto** introdotti con l'articolo 2 DL n. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva 2017).

In base alle modifiche previste dalla Manovra Correttiva, il diritto a detrarre l'Iva deve infatti essere esercitato **entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva annuale** (quindi, per le fatture emesse nell'anno 2017, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa al 2017 il cui termine di trasmissione scade il 30 aprile 2018).

In precedenza il termine per la detrazione dell'imposta era più lungo di due anni e, proprio in ragione della riduzione dei termini che non ha eguali in Europa, era stato sollecitato da più parti un intervento correttivo.

Tali modifiche non hanno tuttavia trovato collocazione nella legge di Bilancio 2018 e, anche in considerazione dello scioglimento delle Camere, occorre pertanto fare riferimento ai termini previsti dal DL 50/2017 che vengono di seguito illustrati.

---

***Esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva***

---

Al fine di allineare la registrazione delle fatture di acquisto e vendita e poter utilizzare al meglio le eventuali incongruenze emergenti dalle comunicazioni delle liquidazioni Iva trimestrali e “spesometro”, il legislatore, con l'articolo 2 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.



50 (“Manovra Correttiva 2017”), ha novellato l’articolo 19 comma 1 del DPR 633/1972 che ora dispone: “*Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*”.

La Manovra Correttiva ha così ridotto di due anni il termine per l’esercizio del diritto in quanto il previgente articolo 19 prevedeva che la detrazione dell’Iva potesse avvenire “*al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto*”.

### ***Termini per la registrazione delle fatture d’acquisto***

---

La modifica dei termini di detrazione dell’Iva ha comportato variazioni ai termini per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di cui all’articolo 25 comma 1 del DPR 633/72.

In base all’articolo 2 del DL 50/2017, l’annotazione dei documenti nell’apposito registro deve ora avvenire:

- **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
- e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva** relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Di fatto, in base ai novellati articoli 19 e 25 DPR 633/1972, una fattura di dicembre 2017, anche se ricevuta nel corso del 2018, deve essere necessariamente registrata entro aprile 2018 (con anno di riferimento 2017) e la detrazione Iva esercitata al più tardi con il modello Iva/2018.

Pertanto la ricezione a maggio 2018 di una fattura datata 2017 comporta la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta.

È quindi opportuno sollecitare la ricezione di tutte le fatture di acquisto relative al 2017, possibilmente entro i termini per la liquidazione dell’Iva di dicembre o ultimo trimestre 2017 e, comunque, entro il mese di aprile 2018.

### ***Decorrenza delle nuove disposizioni***

---

Per espressa previsione normativa (articolo 2, comma 2-bis DL 50/2017) le nuove disposizioni si applicano “*alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017*”.

Per le fatture emesse nelle annualità 2015 e 2016 continuerà pertanto ad applicarsi il testo previgente dell’articolo 19 comma 1. Così, ad esempio, l’Iva relativa ad una fattura emessa nel mese di gennaio 2015 potrà essere detratta entro il termine per la dichiarazione Iva relativa all’anno 2017, ovvero entro il 30 aprile 2018.



I nuovi termini rilevano anche ai fini delle note di credito che devono essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

### *Regolarizzazione di fatture non ricevute*

---

Si ricorda che, in tema di fatture non ricevute, vige l'articolo 6, comma 8, lett. a) del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 in base al quale il cessionario/committente che non abbia ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, è tenuto a regolarizzare l'operazione:

- versando preliminarmente l'imposta e,
- presentando all'ufficio competente, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 DPR n. 633/1972, relativo alla fatturazione delle operazioni.

Per le operazioni del mese di dicembre 2017 il termine per la regolarizzazione cadrebbe quindi a maggio 2018 e pertanto successivamente al termine ultimo per esercitare la detrazione dell'imposta.

In questo caso occorre procedere all'immediata regolarizzazione delle fatture decorsi quattro mesi dalla mancata ricezione, poiché l'ulteriore termine dei 30 giorni potrebbe risultare incompatibile con la scadenza del 30 aprile e vanificare pertanto il diritto alla detrazione dell'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati